Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2467

6.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2467 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2026

relativo alla compensazione finanziaria per i consumatori finali di combustibili e alle quote restituite per le emissioni non contemplate dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 30 *septies*, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ([2]) stabilisce norme dettagliate per determinare ex ante la parte dei quantitativi di combustibili immessi nell'ambito di un'attività di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e quindi evitare la restituzione di quote di emissioni non contemplate da tale capo. Tuttavia, potrebbe non essere sempre possibile individuare correttamente la categoria di consumatori finali, soprattutto se non esiste un legame diretto di fornitura tra questi ultimi e i soggetti regolamentati. Di conseguenza può accadere che siano restituite quote di emissioni non contemplate dal capo IV bis della direttiva e che i costi del carbonio delle emissioni derivanti da un'attività non contemplata da tale capo siano trasferiti ai consumatori finali.

(2) Per ovviare alle situazioni in cui non è possibile evitare il doppio conteggio o la restituzione di quote di emissioni non contemplate dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, occorre stabilire norme sulla concessione di compensazioni finanziarie ai consumatori finali di combustibili da parte degli Stati membri conformemente a tale direttiva. È inoltre opportuno adottare norme sulla comunicazione dei dati per adeguare il quantitativo di quote rilasciate a livello dell'Unione a norma del capo IV bis della direttiva in base alle quote restituite per emissioni non contemplate da tale capo.

(3) Il quantitativo di quote per le quali gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria a un livello superiore a zero sarà probabilmente inferiore al numero totale di quote restituite per emissioni non contemplate dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, per diversi motivi. In primo luogo, gli Stati membri potrebbero non concedere un livello positivo di compensazione a tutti i consumatori finali per le emissioni derivanti da un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva. In secondo luogo, nel concedere una compensazione finanziaria, gli Stati membri possono stabilire soglie al di sotto delle quali non forniscono un livello positivo di compensazione per limitare gli oneri amministrativi. In terzo luogo, alcuni consumatori finali potrebbero non chiedere una compensazione cui avrebbero diritto. In quarto luogo, gli Stati membri potrebbero non disporre di informazioni sui casi in cui i soggetti regolamentati hanno restituito quote per emissioni derivanti da usi finali non contemplati dal capo IV bis della direttiva.

(4) Il quantitativo di quote restituite per emissioni non contemplate dal capo IV bis di tale direttiva può ridursi notevolmente se uno Stato membro ha esteso l'ambito di applicazione dello scambio di quote di emissioni a un'attività non elencata nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, conformemente all'articolo 30 *undecies* di tale direttiva. In tal caso, il quantitativo di quote per cui lo Stato membro concede una compensazione finanziaria a un livello superiore a zero è probabilmente la stima più affidabile del quantitativo di quote che sono state restituite per emissioni non contemplate dal capo IV bis della direttiva.

([1]) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

(5) Se uno Stato membro non ha esteso l'ambito di applicazione dello scambio di quote di emissioni a un'attività non elencata nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, il numero totale di quote restituite per emissioni non contemplate dal capo IV bis della direttiva, corrispondente al quantitativo totale di quote per cui gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria a qualsiasi livello (zero compreso), può essere stimato al meglio come la differenza tra le emissioni verificate comunicate a norma del capo IV bis della direttiva e le emissioni di CO_2 corrispondenti a un'attività contemplata dal capo IV bis della direttiva e comunicate negli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(6) L'articolo 30 *quater*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che il quantitativo di quote a livello dell'Unione rilasciate a norma del capo IV bis debba essere adeguato ogni anno a decorrere dal 2029 per le quote restituite per emissioni non contemplate da tale capo.

(7) Ne consegue che gli Stati membri dovrebbero comunicare annualmente alla Commissione informazioni per determinare il quantitativo unionale di quote restituite per emissioni non contemplate dal capo IV bis.

(8) A norma dell'articolo 30 *septies* della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono concedere una compensazione finanziaria ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare la restituzione di quote per emissioni non contemplate dal capo IV bis di tale direttiva. Per garantire l'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui al capo IV bis della direttiva, tale compensazione dovrebbe essere proporzionata, non discriminatoria e strettamente collegata ai costi del carbonio sostenuti. Per garantire che i consumatori finali ammissibili alla compensazione finanziaria abbiano sostenuto costi del carbonio derivanti dal doppio conteggio o da una copertura involontaria, gli Stati membri dovrebbero servirsi di metodi quali la verifica che i soggetti regolamentati pertinenti utilizzino un fattore settoriale predefinito pari a 1 nei loro piani di monitoraggio approvati, l'imposizione di un fattore settoriale predefinito pari a 1 per i flussi di combustibili pertinenti di cui all'articolo 75 *terdecies*, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o la richiesta di prove ai consumatori finali.

(9) Nella misura in cui il metodo utilizzato per determinare il quantitativo di emissioni di CO_2 per cui concedere una compensazione produce una stima affidabile, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta, in modo da poterlo adattare all'attività in questione e al tipo di consumatori finali ammissibili e limitare gli oneri amministrativi.

(10) Gli Stati membri dovrebbero stabilire il periodo ammissibile per la compensazione finanziaria così da adattarlo all'attività in questione e al tipo di consumatori finali. Il periodo ammissibile potrebbe essere mensile, trimestrale o semestrale, ma non dovrebbe superare un anno civile per rimanere coerente con il ciclo annuale del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE e limitare l'onere per i consumatori finali per le attività non contemplate dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

(11) A norma dell'articolo 30 *septies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il calcolo della compensazione finanziaria per i consumatori finali dei combustibili deve basarsi sul prezzo medio delle quote nelle aste del pertinente anno di riferimento. Il prezzo del carbonio utilizzato per determinare la compensazione dovrebbe essere il prezzo medio nel periodo ammissibile, determinato dallo Stato membro, durante il quale i consumatori finali hanno acquistato il combustibile. Ciò significa che gli Stati membri dovrebbero utilizzare il prezzo medio del carbonio nel periodo durante il quale consentono ai consumatori finali di chiedere una compensazione, ad esempio su base mensile, trimestrale o annuale.

(12) Al fine di limitare l'onere per i consumatori finali per le attività non contemplate dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, la compensazione finanziaria dovrebbe essere concessa entro l'anno civile successivo a quello del periodo ammissibile.

([3]) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).

(13) Affinché la Commissione possa monitorare l'applicazione dell'articolo 30 *septies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e del presente regolamento di esecuzione, gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente in merito alla compensazione finanziaria che hanno concesso.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «consumatore finale»: ai fini della compensazione finanziaria, qualsiasi persona fisica o giuridica che sia l'utilizzatore finale del combustibile quale definito all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE per un'attività non contemplata dal capo IV bis di tale direttiva;

2) «doppio conteggio»: la restituzione di quote da parte di soggetti regolamentati ai fini dell'immissione in consumo di combustibili destinati a un'attività di cui all'allegato I della direttiva;

3) «copertura involontaria»: la restituzione di quote da parte di soggetti regolamentati per l'immissione in consumo di combustibili utilizzati in un'attività non indicata né nell'allegato I né nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, né soggetta a estensione unilaterale a norma dell'articolo 30 *undecies* di tale direttiva;

4) «compensazione finanziaria»: compensazione, a qualsiasi livello compreso lo zero, che un consumatore finale riceve per i costi del carbonio sostenuti in relazione alle quote rilasciate a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e restituite in caso di doppio conteggio o copertura involontaria;

5) «periodo ammissibile»: il periodo in cui è stato acquistato il combustibile quale definito all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE e per il quale un consumatore finale può chiedere una compensazione in base alla frequenza di presentazione delle richieste stabilita dallo Stato membro, oppure, per un'attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, il periodo in cui il combustibile è stato utilizzato.

Articolo 2

Norme per la compensazione finanziaria a un livello superiore a zero

1. I consumatori finali ammissibili alla compensazione finanziaria devono aver sostenuto costi del carbonio derivanti dal doppio conteggio o da una copertura involontaria.

2. Il metodo utilizzato per determinare la compensazione finanziaria si basa su una stima affidabile delle emissioni di CO_2 generate dai consumatori finali che hanno sostenuto i costi.

3. Il prezzo per tonnellata di CO_2 da utilizzare per la compensazione finanziaria è la media, nel periodo ammissibile, del prezzo delle aste svolte in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per le quote rilasciate a norma del capo IV bis di tale direttiva.

4. Gli Stati membri garantiscono che la compensazione finanziaria sia concessa sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e che i consumatori finali che operano nello stesso settore e nella stessa situazione di fatto ricevano una compensazione finanziaria alle stesse condizioni.

5. Il periodo ammissibile per la concessione della compensazione finanziaria non supera un anno civile.

6. Se ammissibili, i consumatori finali ricevono la compensazione finanziaria entro l'anno civile successivo a quello del periodo ammissibile.

Articolo 3

Comunicazione sulla compensazione finanziaria

Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulla compensazione finanziaria seguendo il modello di cui all'allegato I. Presentano le relazioni annuali alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata concessa la compensazione finanziaria.

Articolo 4

Quantitativo di quote restituite per le emissioni non contemplate dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE

1. Se uno Stato membro non ha esteso l'ambito di applicazione dello scambio di quote di emissioni a un'attività non indicata nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo annuo di quote restituite nello Stato membro per le emissioni non contemplate dal capo IV bis della direttiva, corrispondente al quantitativo totale di quote per cui è stata concessa una compensazione a qualsiasi livello (zero compreso), è calcolato come la differenza tra le emissioni verificate comunicate a norma dell'articolo 30 *septies*, paragrafo 2, della direttiva e le emissioni di CO_2 corrispondenti a un'attività di cui all'allegato III della direttiva calcolate sulla base delle emissioni comunicate a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. A partire dal 2030, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati sulle emissioni necessari per calcolare le emissioni di CO_2 corrispondenti a un'attività di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, conformemente al modello di cui all'allegato II, iniziando dai dati per il 2028.

Per la trasmissione dei dati sulle emissioni di cui al primo comma, gli Stati membri utilizzano orientamenti metodologici e modelli elettronici o specifici formati di file forniti dalla Commissione.

Se una relazione annuale non è disponibile o è incompleta entro il termine di cui al primo comma, la quantità di quote per tale relazione è determinata sulla base degli orientamenti metodologici forniti dalla Commissione.

3. Uno Stato membro che ha esteso unilateralmente un'attività di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 30 *undecies* della stessa è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che:

a) le emissioni medie per il 2016, il 2017 e il 2018 derivanti dalle attività aggiuntive soggette al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE nello Stato membro a norma dell'articolo 30 *undecies* della direttiva 2003/87/CE rappresentino un quantitativo di emissioni almeno equivalente alle emissioni nazionali di CO_2 con il codice delle categorie di fonti 1A4c per gli stessi anni;

b) lo Stato membro abbia e mantenga in vigore una misura volta a concedere una compensazione finanziaria a un livello superiore a zero per il doppio conteggio. L'esenzione di cui al primo comma si applica alla comunicazione dei dati per gli anni successivi all'approvazione dell'estensione unilaterale.

In caso di estensione unilaterale dell'attività a norma del primo comma e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b), il quantitativo annuo di quote restituite per emissioni non contemplate dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE è determinato sulla base del quantitativo totale di emissioni per cui lo Stato membro concede una compensazione finanziaria a un livello superiore a zero e comunicato a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

4. Uno Stato membro che ha esteso unilateralmente un'attività di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 30 *undecies* di tale direttiva è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tale esenzione si applica alla comunicazione dei dati per gli anni successivi all'approvazione dell'estensione unilaterale, a condizione che:

a) l'attività aggiuntiva soggetta al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE nello Stato membro a norma dell'articolo 30 *undecies* della direttiva 2003/87/CE non comprenda le attività agricole che rientrano nel codice della categoria di fonti 1A4c;

b) lo Stato membro abbia imposto un fattore settoriale standard pari a 1 ai sensi dell'articolo 75 *terdecies*, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per tutti i flussi di combustibili utilizzati nelle attività agricole che rientrano nel codice della categoria di fonti 1A4c;

c) lo Stato membro abbia e mantenga in vigore una misura volta a concedere una compensazione finanziaria a un livello superiore a zero per il doppio conteggio.

In caso di estensione unilaterale dell'attività a norma del primo comma e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), il quantitativo annuo di quote restituite per emissioni non contemplate dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE è determinato sulla base i) del quantitativo totale di emissioni derivanti da un'attività non rientrante nel codice della categoria di fonti 1A4c per il quale è stata concessa una compensazione finanziaria a un livello superiore a zero e che è stato comunicato a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e ii) del quantitativo di emissioni di CO_2 comunicato nel codice della categoria di fonti 1A4c per l'anno pertinente nell'ambito dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

INFORMAZIONI SULLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 3:

1) nome della misura di compensazione finanziaria;

2) data di inizio della misura di compensazione finanziaria;

3) attività oggetto della misura di compensazione finanziaria, compreso il corrispondente codice delle categorie di fonti (quale definito nelle linee guida del 2006 del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra) nel formato comune di comunicazione (CRF, common reporting format);

4) informazioni sull'impianto della misura:

   a) autorità competente;

   b) soglia o soglie minime di ammissibilità alla compensazione;

   c) periodo ammissibile e termine per la presentazione delle domande;

   d) descrizione del metodo usato per determinare le emissioni di CO_2;

   e) prezzo medio delle quote utilizzato per calcolare la compensazione finanziaria per ciascun periodo ammissibile;

5) numero di consumatori finali di combustibile che hanno ricevuto una compensazione nell'ambito della misura nell'anno precedente;

6) quantitativo equivalente di emissioni di CO_2 per le quali è stata concessa una compensazione finanziaria a un livello superiore a zero nell'anno precedente;

7) importo totale della compensazione finanziaria concessa nell'ambito della misura nell'anno precedente.

ALLEGATO II

DATI SULLE EMISSIONI CORRISPONDENTI AD ATTIVITÀ DISCIPLINATE DAL CAPO IV BIS DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 4:

1) emissioni annuali verificate di un'attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE derivanti dalla combustione di combustibile in categorie di fonti nel formato comune di comunicazione non contemplate dall'allegato III della direttiva, comprese le emissioni generate dall'attività di cui all'allegato I della direttiva e registrate nei codici delle categorie di fonti CRF 1B, 1C, 1A3e i, e 1A4c;

2) emissioni di processo annue di CO_2 nelle categorie di fonti CRF 2 A, 2B e 2C generate al di fuori dell'attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

3) emissioni annue di CO_2 derivanti dalla combustione di torba nelle categorie di fonti CRF 1A1, 1A2, 1A3b, 1A4a e 1A4b che non rientrano nell'ambito delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

4) emissioni annue di CO_2 derivanti dalla combustione di rifiuti urbani e pericolosi nell'attività di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE;

5) emissioni annue di CO_2 derivanti dalla combustione di combustibili in impianti oggetto di misure equivalenti a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE;

6) emissioni annue di CO_2 derivanti dalla combustione di combustibili dovuta all'uso di veicoli agricoli su strade asfaltate che sono comunicate nella categoria di fonti CRF 1A3b;

7) emissioni annue di CO_2 derivanti dalla combustione di combustibili in attività che lo Stato membro ha scelto di prendere in considerazione a norma dell'articolo 30 *undecies* della direttiva 2003/87/CE;

8) altre emissioni annue di CO_2 registrate nelle categorie di fonti CRF 1A1, 1A2, 1A3b, 1A4a e 1A4b che non rientrano nell'ambito dell'attività di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e non sono incluse nei punti da 1 a 7.

I codici delle categorie di fonti CRF sono definiti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.